

REGOLAMENTO IVASS N. 14 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE IL RISCHIO DI BASE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ) SEZIONE II (FORMULA STANDARD), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME *SOLVENCY II* (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2, e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire disposizioni applicative in merito alla formula standard, in coerenza con le disposizione dell'Unione europea.

Con il presente Regolamento vengono recepite le Linee guida EIOPA sul rischio di base che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dall'articolo 45-ter, comma 6, del Codice, che recepisce l'articolo 101, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dagli articoli 86, 179, comma 3, e 210 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE (di seguito "Atti delegati").

Sulla base di tale impianto normativo, nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità le imprese potranno tenere conto dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, purché i rischi da esse derivanti siano adeguatamente presi in considerazione nell'ambito del requisito patrimoniale. In particolare, le imprese dovranno valutare se le tecniche di attenuazione del rischio utilizzate generino un livello significativo di rischio di base capace di comprometterne l'efficacia e tenere in considerazione tale eventualità nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. In caso contrario, la tecnica di attenuazione non dovrà essere riconosciuta ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. Nel caso di applicazione della formula standard, lo strumento che presenti un rischio di base significativo potrà essere riconosciuto come strumento di mitigazione del rischio nel calcolo del requisito di solvibilità solo se il metodo descritto nell'articolo 86 degli Atti delegati è applicabile.

Rispetto a tale quadro, le linee guida EIOPA forniscono criteri atti a supportare le imprese nell'identificazione dei casi in cui il rischio di base generato dalle tecniche di attenuazione debba essere considerato significativo ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard, con riferimento sia alle tecniche di attenuazione del rischio finanziarie sia a quelle che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni esplicative (cd *explanatory text*) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), le definizioni (art. 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Il **Titolo II - Rischio di base** contiene una serie di disposizioni cui le imprese dovranno attenersi ai fini di identificare i casi in cui il rischio di base generato dalle tecniche di attenuazione debba essere considerato significativo. Vengono elencati i principali aspetti da considerare ai fini della valutazione dei rischi generati dalle tecniche di attenuazione dei rischi, con riferimento sia alle tecniche finanziarie sia alle tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo.

L'art. 4, che recepisce la Linea guida 1, prevede dei criteri generali, applicabili a tutte le tipologie di tecniche di attenuazione del rischio, che le imprese dovranno prendere a riferimento per poter valutare la significatività del rischio di base introdotto dalla tecnica utilizzata. Nello specifico, le imprese dovranno confrontare l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio con l'esposizione al rischio dell'impresa che detta tecnica intende coprire, valutare se siano sufficientemente simili in natura e se presentino variazioni di valore simili anche in scenari di rischio. E' inserito il richiamo all'articolo 86 degli Atti delegati che, in caso di utilizzo della formula standard, disciplina come trattare i casi di rischio di base significativo. E' riconosciuta la possibilità di effettuare una suddivisione dei rischi in gruppi omogenei, al fine di operare le valutazioni di cui sopra.

L'art. 5, che recepisce la Linea guida 2, prevede criteri specifici da prendere a riferimento ai fini della valutazione della significatività del rischio di base relativamente alle tecniche finanziarie di attenuazione del rischio. Si dettagliano i criteri di valutazione di cui al precedente art. 4, disponendo che il confronto tra l'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa che la tecnica di attenuazione intende coprire debba tener conto delle condizioni contrattuali dello strumento di attenuazione del rischio, delle regole dei mercati in cui esso è quotato, dell'andamento delle esposizioni in seguito all'applicazione dei pertinenti moduli di rischio della formula standard, del grado di simmetria nonché di eventuali dipendenze non lineari tra le esposizioni. Le imprese potranno considerare che la tecnica di attenuazione finanziaria non generi un rischio di base significativo qualora le valutazioni sopra descritte forniscano evidenze sufficienti a dimostrare che le variazioni di valore dell'esposizione effettivamente coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio riflettano le variazioni significative dell'esposizione al rischio dell'impresa che detta tecnica intende coprire.

Il Regolamento prevede inoltre che, nel caso di utilizzo di tecniche finanziarie di attenuazione del rischio che prevedano un limite massimo di protezione, le imprese dovranno tener conto di tale circostanza nel valutare la significatività del rischio di base.

L'art. 6, che recepisce la Linea guida 3, prevede criteri specifici da prendere a riferimento ai fini della valutazione della significatività del rischio di base associato a tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo. Si dispone che le imprese tengano in considerazione eventuali differenze nell'andamento delle coperture dei trattati di riassicurazione o degli accordi di cessione a società veicolo rispetto ai contratti di assicurazione coperti che possano derivare da differenze in termini e condizioni contrattuali. Tale valutazione dovrà essere effettuata in corrispondenza di una serie sufficientemente ampia e completa di scenari di rischio. L'art. 6 prevede inoltre che il rischio di base derivante dal disallineamento di valuta tra l'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio e l'esposizione al rischio dell'impresa debba essere sempre considerato significativo, tranne nei casi specifici in cui il cambio tra le due valute sia fisso o le valute siano ancorate tra di loro nell'ambito di un regime di cambio che prevede un corridoio sufficientemente stretto.

In analogia a quanto previsto al precedente art. 5 per le tecniche finanziarie di attenuazione del rischio, anche nel caso di tecniche di attenuazione del rischio che utilizzano contratti di riassicurazione o società veicolo che prevedono un limite massimo di protezione le imprese dovranno tener conto di tale circostanza nel valutare la significatività del rischio di base.

Il **Titolo III – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 7).